



Provincia di Biella

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

Determinazione del Dirigente/Responsabile

Determinazione n. **341** del **11/03/2026**

Oggetto: Adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del DPR 59/2013 in favore della CHIORINO LEATHER S.R.L. per il proprio stabilimento di trattamento di superfici di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, con sede operativa nel Comune in Biella, via Padre Greggio n. 12.

Dirigente / Responsabile P.O. Graziano Stevanin

Responsabile del Procedimento FACCHINO FEDERICA MARIA CLEMENTINA

Il Dirigente/Responsabile

Impresa:	CHIORINO LEATHER S.R.L.		
Sede Legale:	via Olimpica n. 11	Comune:	Arzignano (VI) Cap: 36071
Sede Operativa:	via Padre Greggio n. 12	Comune:	Biella Cap: 13900
Codice fiscale:	04533520245	Partita IVA:	04533520245 Codice SIRA: 17507
Attività economica Istat (ATECO 2007)	15.11	P.E.C.:	chiorinoleather@legalmail.it

Premesso che la Chiorino Technology S.p.A. aveva conseguito l'Autorizzazione Integrata Ambientale con Determinazione della Provincia di Biella n. 1244 del 18/11/2018, confluita nel Provvedimento Conclusivo dello SUAP del Comune di Biella n. 309 del 22.11.2018, per l'attività IPPC n. 6.7 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/06: "Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solventi organici superiore a 150 Kg all'ora o 200 Mg all'anno". Successivamente lo stesso SUAP, con provvedimento n. 490/2024, aveva volturato l'A.I.A. dello stabilimento in oggetto in favore della Chiorino Leather S.r.l..

Con nota prot. n. 23441 del 25/10/2024, questa Amministrazione aveva comunicato l'avvio del procedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in capo alla Chiorino Leather S.r.l., come disposto dall'art. 29-octies, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., assegnando all'Azienda il termine di 180 giorni per la presentazione della documentazione richiamata dall'articolo 29 – octies comma 5 del D.Lgs 152/2006.

Si precisa che la Chiorino Leather S.r.l., in data 19/12/2024, ha presentato a questa Amministrazione un'istanza di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 comma 3 del D.Lgs. 102/2020, per l'emissione in atmosfera di sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene

(H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (art. 271 comma 7bis del D.Lgs. 152/06), riferita allo stabilimento ubicato in via Padre Greggio 12 nel Comune di Biella. Per maggiore chiarezza si riportano di seguito i passaggi procedurali che hanno caratterizzato a tale istruttoria:

- Questa Amministrazione, con nota prot. n. 921 del 15/01/2025, ha richiesto il parere di competenza all'A.R.P.A. Piemonte e alla ASL BI riguardo all'istanza pervenuta.
- Il Dipartimento A.R.P.A. Piemonte Nord Est con nota prot. n. 72143/2025 del 13/08/2025 (prot. provinciale di ricez. n. 17052), ha richiesto alcune integrazioni riguardanti l'utilizzo delle sostanze in oggetto nel processo produttivo dell'azienda
- La Provincia di Biella, con nota prot. 17119 del 14/08/2025 ha richiesto alla Società di fornire le integrazioni richieste dall'A.R.P.A., entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
- Con nota pervenuta il 09/09/2025 (prot. di ricez. n. 18526 del 10/09/2025), l'azienda ha chiesto una proroga di 60 giorni, per la presentazione della documentazione integrativa richiesta.
- La provincia di Biella, con nota prot. n. p 19073 del 17/09/2025, ha concesso la proroga richiesta stabilendo la nuova scadenza al 12/11/2025.

Si precisa inoltre che l'azienda, in data 07/04/2025, con nota inviata a questa Amministrazione (Ns. prot. n. 7279 del 08/04/2025) ed allo SUAP del Comune di Biella, ha comunicato che, a seguito della dismissione di una delle due linee produttive presenti nella propria installazione, avvenuta già nel corso del 2024, ha rideterminato il consumo teorico massimo di solvente dello stabilimento, che risulta ora pari a 166 tonnellate/anno, pertanto al disotto della soglia prevista al punto 6.7 dell'Allegato VIII alla Parte II Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. 152/06. Con la medesima nota la Chiorino Leather S.r.l. ha anche presentato al competente SUAP istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, precisando quanto segue:

- che avrebbe comunque rispettato le prescrizioni contenute nell'AIA rilasciata fintanto che non fosse stato emanato il provvedimento di AUA con le nuove prescrizioni da rispettare;
- che nulla era cambiato nelle caratteristiche tecniche di funzionamento degli impianti rispetto a quanto descritto ed autorizzato con il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui al Provvedimento Conclusivo n. 309 del 22/11/2018 del SUAP della Città di Biella (ricomprensente la Determinazione n.1244 del 14/11/2018 della Provincia di Biella) e nelle successive modifiche.

Si riporta di seguito il dettaglio dei passaggi procedurali che hanno caratterizzato l'istanza di rilascio dell'AUA, che si sono in parte sovrapposti con quelli relativi alla domanda in precedenza presentata dal proponente, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.Lgs. 102/2020:

- In data 16/04/2025, con nota prot. n. 20779/2025, è pervenuta a questi Uffici, da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Biella, la comunicazione di avvio del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Chiorino Leather S.r.l. per il proprio stabilimento ubicato in via Padre Greggio n. 12, nel Comune di Biella.
- Questa Amministrazione, in data 17/04/2025, con nota ns. prot. n. 8090, ha provveduto a richiedere a tutti gli Enti interessati all'istruttoria di esprimere i propri pareri di competenza.
- Il CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI, in data 08/05/2025, con nota prot. n. 1657, ha fatto pervenire una richiesta di chiarimenti inerenti l'istanza in oggetto.
- Il Dipartimento Piemonte Nord Est dell'A.R.P.A., in data 23/06/2025, con nota prot. n. 54478/2025, ha fatto pervenire una richiesta di integrazioni.
- Questa Amministrazione, in data 23/06/2025, con nota prot. n. 13004, ha provveduto a trasmettere alla società proponente le richieste di integrazioni pervenute da CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI e da A.R.P.A. Piemonte, chiedendo di dare riscontro alle osservazioni in esse contenute.
- La Chiorino Leather S.r.l. ha trasmesso, in data 14/07/2025, con nota ns. prot. n. 14636 del 15/07/2025, le integrazioni richieste.

- Questa Amministrazione, in data 25/07/2025, con nota prot. n. 15632, ha provveduto a richiedere al Dipartimento Piemonte Nord Est dell'A.R.P.A. di esprimere il proprio parere di competenza.
- Il CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI, in data 08/08/2025, con nota prot. n. 2723, ha inviato il proprio parere favorevole con prescrizioni all'immissione dei reflui adducanti alla fognatura comunale e al proprio impianto di depurazione di Biella.
- Il Dipartimento Piemonte Nord Est dell'A.R.P.A., in data 13/08/2025, con nota prot. n. 72142/2025 (prot. provinciale di ricez. n. 17051), ha inviato una richiesta di delucidazione/specificazione circa alcune incongruenze riscontrate nella documentazione integrativa fatta pervenire dalla Società proponente, per quanto riguarda sia l'assetto emissivo che gli scarichi idrici dello stabilimento in oggetto.
- Questa Amministrazione, in data 14/08/2025, con nota prot. n. 17110, ha provveduto a trasmettere alla società proponente la richiesta di integrazioni pervenuta, chiedendo di dare riscontro alle osservazioni in essa contenute entro trenta giorni.
- In data 09/09/2025, con nota prot. n. 18445, la Società proponente ha chiesto una proroga di 60 giorni, per la presentazione della documentazione integrativa.
- Questa Amministrazione, con nota prot. n. 18686 dell'11/09/2025, in considerazione delle motivazioni addotte dal proponente, ha concesso la proroga richiesta, stabilendo la nuova scadenza per l'inoltro dei chiarimenti per il giorno: 12/11/2025.

La Chiorino Leather S.r.l. con nota pervenuta al prot. n. 22837 del 12/11/2025, ha fornito le integrazioni richieste da A.R.P.A. Piemonte sia per quanto riguarda il procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale che per l'autorizzazione, prevista dall'art. 3 comma 3 del D.Lgs. 102/2020, pertanto A.R.P.A. Piemonte con la sopracitata nota prot. n. 7318/2026 del 29/01/2026, ha espresso parere favorevole con prescrizioni anche per questo secondo procedimento.

Questa Amministrazione, con nota prot. 23307 del 19/11/2025, ha pertanto richiesto parere al Dipartimento Piemonte Nord Est dell'A.R.P.A. circa le integrazioni fornite.

In data 29/01/2026, con nota prot. n. 7318/2026 del 29/01/2026, è pervenuto il parere favorevole con prescrizioni espresso dal Dipartimento Piemonte Nord Est dell'A.R.P.A..

Con nota pervenuta al prot. n. 23364 del 20/11/2025 l'azienda ha fornito ulteriori integrazioni spontanee circa le caratteristiche della fossa Imhoff.

Considerato che la l'AUA richiesta dalla Società proponente, sostituirà le seguenti autorizzazioni e/o atti di assenso:

- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 e 275 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*
- *autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*
- *comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.*

Visto il D.P.R. 13-3-2013 n. 59: "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*".

Visto il Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152: "Norme in materia ambientale".

Visto il D.P.R. 7-9-2010 n. 160: *“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*.

Accertato che relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del vigente Codice di comportamento della Provincia di Biella, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 134 del 30/12/2022, l'incaricato dell'istruttoria del presente atto non ha segnalato di trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale e che non sussistono, nei confronti del Dirigente/Responsabile di Servizio incaricato di Elevata Qualificazione situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale.

La dott.ssa Federica Facchino, in qualità di Responsabile del procedimento in capo alla Provincia di Biella, a seguito dell'istruttoria condotta dal dott. Giovanni Maria Foddanu, ritiene possibile, in considerazione di quanto sopra esposto, adottare il provvedimento a conclusione dell'iter condotto, ai sensi del DPR 59/2013, per l'adozione dell'AUA richiesta dalla CHIORINO LEATHER S.r.l., per lo stabilimento di trattamento di superfici di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici in via Padre Greggio n. 12 nel Comune di Biella, provvedendo successivamente a trasmetterlo allo SUAP competente al fine di consentire il rilascio del titolo autorizzativo.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore.

Il Dirigente

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale: dott. Graziano Stevanin
vista e fatta propria la relazione:

DETERMINA

- 1 Di adottare il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013, in favore della Chiorino Leather S.r.l., con sede legale via Olimpica n. 11 nel Comune di Arzignano (VI), per lo stabilimento di trattamento di superfici di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici in via Padre Greggio n. 12 nel Comune di Biella;
- 2 Che il presente provvedimento ricomprende i seguenti titoli abilitativi:
 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 (con l'applicazione della disciplina dell'275 per l'emissione di COV) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*
 - *autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*
 - *comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.*
- 3 Di stabilire che gli impianti dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta nel corso dell'istruttoria autorizzativa e nel rispetto delle prescrizioni contenute nella Sezione A “Prescrizioni per gli scarichi idrici” e nella Sezione B “Prescrizioni per il contenimento delle emissioni in atmosfera” del presente atto.
- 4 Gli impianti dovranno inoltre essere gestiti nel rispetto delle prescrizioni contenute nel parere espresso dal CORDAR S.p.A. Biella Servizi del 08/08/2025, prot. n. 2723 (acquisito al protocollo provinciale con il numero: 16851 del 08/08/2025), allegato al presente Atto quale sua parte integrante (documento con il seguente hash, ricavato con l'algoritmo SHA256: 7d07552e162b4a3a76fb3631f1866a4320fe8918d55ce1709b567b39d8e5bf00).
- 5 Di stabilire altresì che:
 - ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.P.R. 59/2013, l'efficacia del presente atto è subordinata all'emanazione del provvedimento conclusivo da parte dello SUAP territorialmente competente;

- il presente provvedimento ha validità 15 anni a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento autorizzativo conclusivo dello SUAP al soggetto richiedente;
 - l'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento;
 - in caso di variazione nella titolarità della gestione dello stabilimento, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione entro dieci giorni tramite lo SUAP territorialmente competente;
 - il provvedimento conclusivo rilasciato dallo SUAP deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo.
- 6 Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata.
- 7 Di disporre la trasmissione del duplicato informatico del presente provvedimento al SUAP del Comune di Biella affinché provveda all'emissione del provvedimento finale, fatto salvo, ove necessario, l'assolvimento delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. in materia di Certificazione Antimafia.

Il Dirigente/Responsabile
Dott. Graziano Stevanin

Sezione A: Prescrizioni per gli scarichi idrici

CHIORINO LEATHER S.R.L. - via Padre Greggio 12 - Biella

COD. SIRA.: 17507

1. In riferimento alla Tavola "Planimetria generale di stabilimento – scarichi idrici, datata 03/11/2025, e alla rappresentazione della fossa Imhoff indicata con 5A, alla quale confluiscono anche "scarichi da altra proprietà", l'Azienda entro 90 giorni dal rilascio dell'atto conclusivo dell'AUA da parte del competente SUAP, deve comunicare alla Provincia ed al Dipartimento dell'A.R.P.A. competenti per territorio, il numero, anche stimato, degli utilizzatori dei servizi igienici collegati alla fossa Imhoff e i seguenti dati relativi al secondo utilizzatore dello scarico:
 - ragione sociale;
 - Cod.Fiscale / P. IVA;
 - indirizzo (via - civico - cap - comune - prov);
 - origine del reflu (domestico, assimilabile al domestico, industriale);
 - Attività economica istat (ATECO 2007);
 - portata mc/sec.

Inoltre, entrambi gli utilizzatori dello scarico devono sottoscrivere e fornire a questi uffici un accordo nel quale sia individuata la Chiorino Leather S.r.l. quale titolare dello scarico finale, con assunzione della responsabilità dello stesso.

Prescrizioni per lo scarico industriale n. 1 con recapito in acque superficiali (roggia intubata confluyente nel rio Bolome).

2. Lo scarico in acque superficiali può avvenire solo in presenza di acque perenni o di acqua corrente per almeno 240 giorni/anno.
3. Non devono essere immesse nelle condotte di raccolta e scarico acque reflue diverse da quelle provenienti da servizi igienici e trattate nella fossa Imhoff 5A, dallo spurgo delle acque di raffreddamento della torre evaporativa, dalle acque meteoriche di dilavamento di parte dello stabilimento.
4. Lo scarico industriale 1 deve rispettare in ogni condizione operativa i limiti di emissione per scarico in acque superficiali della Tabella 3, Allegato 5, Parte Terza, D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii. ed i limiti di emissione della L.R. n. 25 19/10/2021 e ss. mm. e ii., Art. 74 (Scarico di sostanze perfluoroalchiliche).
5. Lo scarico industriale in uscita dalla torre evaporativa, a monte dell'unione con le acque reflue assimilate alle domestiche (servizi igienici) ed alle acque meteoriche di dilavamento, deve rispettare in ogni condizione operativa i limiti di emissione per scarico in acque superficiali della Tabella 3, Allegato 5, Parte Terza, D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii. ed i limiti di emissione della L.R. n. 25 19/10/2021 e ss. mm. e ii., Art. 74 (Scarico di sostanze perfluoroalchiliche).
6. Deve essere predisposto e mantenuto sempre agibile idoneo pozzetto di ispezione e campionamento dello scarico 1 immediatamente a monte dell'immissione nella roggia intubata.
7. Deve essere predisposto e mantenuto sempre agibile idoneo pozzetto o almeno punto di ispezione e campionamento dello scarico industriale immediatamente in uscita dalla torre evaporativa, a monte dell'unione con le acque reflue assimilate alle domestiche (servizi igienici) e con le acque meteoriche di dilavamento.
8. Nel caso in cui sia ripreso l'utilizzo del prodotto anti-alga nella torre evaporativa, ne dovrà essere data tempestiva comunicazione alla Provincia ed al Dipartimento dell'A.R.P.A. competenti per territorio con allegata la relativa scheda di sicurezza.
9. Deve essere effettuato annualmente un autocontrollo dello scarico in uscita dalla torre evaporativa, a monte dell'unione con le acque reflue assimilate alle domestiche (servizi igienici) e con le acque meteoriche di dilavamento. Il primo autocontrollo deve comprendere almeno i seguenti parametri: pH, COD, azoto totale, fosforo totale, cloruri, solfati, PFAS e qualunque altro parametro che il gestore ritenga critico in base al ciclo produttivo. Gli esiti di

tale monitoraggio dovranno essere trasmessi, entro 60 giorni dall'esecuzione dei prelievi, alla Provincia e al Dipartimento A.R.P.A. competenti per territorio.

10. Prima dell'immissione nel corpo idrico recettore deve essere effettuato, con cadenza almeno annuale, l'autocontrollo dello scarico nei due pozzetti, uno a monte dell'immissione dei reflui civili e l'altro prima del corpo idrico, comprendente l'analisi dei seguenti parametri: DMF, toluene, idrocarburi, metiletilchetone e composti organoalogenati, nel rispetto dei valori limite stabiliti dall'Allegato 5.
11. Deve essere aggiornato (e tenuto a disposizione dell'Autorità competente al controllo) un registro apposito dal quale emerga la gestione come rifiuti liquidi delle acque reflue derivanti dai lavandini e dai lava-occhi identificati sulla planimetria agli atti come L-Lo (elaborato Chiorino Leather – Planimetria scarichi – nov.25).
12. L'Azienda, entro 180 giorni dal ricevimento dell'AUA, deve fornire uno schema, corredato da una rappresentazione grafica, della vasca di ricircolo dell'acqua di raffreddamento della torre evaporativa e le relative dimensioni.
13. Con riferimento all'elaborato Planimetria aree stoccaggio rifiuti – nov2025, devono essere messe in atto le opportune misure strutturali e gestionali al fine di prevenire la contaminazione delle acque meteoriche di dilavamento convogliate nella roggia intubata (scarico 1 e punto di allontanamento 3), in particolare:
 - deve essere periodicamente verificata l'integrità sia delle aree scoperte impermeabilizzate sia del relativo sistema di raccolta ed allontanamento, comunicando tempestivamente gli eventuali interventi di ripristino in programma;
 - in caso di sversamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate deve essere eseguita tempestivamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti in relazione alla tipologia di materiali sversati; i materiali residui derivanti dalle predette operazioni devono essere smaltiti in conformità alla vigente normativa.

Prescrizioni per i serbatoi interrati e i pozzi presenti nello stabilimento

14. L'utilizzo dei serbatoi interrati è vincolato alla loro perfetta tenuta ed integrità, nell'ipotesi in cui intervengano evidenti segni di obsolescenza o vengano evidenziati problemi di tenuta, gli stessi dovranno essere posti fuori servizio operando tempestivamente il loro svuotamento, la bonifica e messa in sicurezza.
15. Nel serbatoio interrato contenente DMF dovranno essere installati e mantenuti in costante efficienza il segnalatore di allarme di livello, custodito in posto presidiato, e la centralina per il monitoraggio dell'intercapedine per la segnalazione di eventuali perdite.
16. L'Azienda dovrà verificare annualmente la funzionalità dei sistemi di sicurezza (quali valvole, segnalatori di livello o di allarme, misuratori ecc...). Le verifiche eseguite dovranno essere annotate su un registro riportante le date di effettuazione delle prove, le eventuali anomalie riscontrate e gli interventi di manutenzione.
17. Vista la vicinanza tra i serbatoi e i pozzi, il Gestore dovrà svolgere, con cadenza annuale, un monitoraggio dai pozzi presenti nello stabilimento che contempli almeno i seguenti parametri: DMF, toluene, idrocarburi, metiletilchetone e i composti organoalogenati già oggetto di rilevamento.
18. Il deposito di tutti i rifiuti liquidi dovrà avvenire in cisterne collocate all'interno di adeguati bacini di contenimento e dovrà essere protetto dagli agenti atmosferici.

Sezione B: Prescrizioni per il contenimento dell'inquinamento atmosferico

CHIORINO LEATHER S.R.L. - via Padre Greggio 12 - Biella

COD. SIRA.: 17507

Termine messa a regime degli impianti:
Non si assegnano termini di messa a regime degli impianti in quanto non è prevista alcuna modifica impiantistica nello stabilimento.
Modalità e periodicità degli autocontrolli:
Per i punti di emissione 1, 2, 4A, 4B, 11 l'impresa deve effettuare un monitoraggio delle emissioni, per la determinazione di tutti i parametri prescritti, con cadenza annuale.

Medi impianti di combustione

Nello stabilimento sono presenti due generatori di calore afferenti ai punti di emissione 4A e 4B che si configurano come medi impianti di combustione esistenti si riportano di seguito, come indicato nell'allegato I, Parte IV-bis alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, i loro elementi identificativi minimi:

Camino	4A	4B
Classificazione secondo le definizioni dell'articolo 268, comma 1	gg-bis	gg-bis
Classificazione dei combustibili utilizzati (biomassa solida, altri combustibili solidi, gasolio, altri combustibili liquidi, gas naturale, altri combustibili gassosi).	gas naturale	gas naturale
Potenza termica nominale in MW	3,25	3,25
Numero previsto di ore operative annue	1690	1690
Carico medio di processo	48%	48%
Data di messa in esercizio	1995	1992

1. Per i medi impianti di combustioni riportati in tabella, ai sensi del punto 5-bis.3 dell'Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, il gestore deve comunicare, entro 8 ore, alla Provincia e all'A.R.P.A. Piemonte qualunque anomalia o guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, nonché le non conformità accertate nel monitoraggio di competenza del gestore medesimo. Nella comunicazione, il gestore descrive le ragioni tecniche e/o gestionali che hanno determinato l'insorgere dell'anomalia, nonché gli interventi necessari per la risoluzione e la relativa tempistica prevista, fermo restando l'obbligo di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.
2. Per gli effluenti generati dagli impianti di combustione alimentati a metano presenti nello stabilimento, in base a quanto disposto dalla normativa vigente, si può ritenere implicitamente rispettato il limite di 5 mg/Nm³ indicato per la concentrazione delle polveri; pertanto, il Gestore si deve ritenere sollevato dall'onere di verificare tale inquinante in occasione dei monitoraggi periodici.

Prescrizioni generali

3. L'Azienda dovrà garantire nell'esercizio dell'impianto di postcombustione (RTO) i seguenti parametri:
 - Temperatura esercizio: 800°C;
 - Ossigeno: > 6%v/v;
 - Minimo tecnico: 800°C, funzionamento degli impianti produttivi e depurativi: ON, by-pass chiuso;

- La temperatura nella camera di combustione dell'RTO deve rispettare il valore minimo di 800°C, raggiunto eventualmente con un bruciatore ausiliario alimentato a metano.
4. L'Azienda dovrà garantire nell'esercizio dell'impianto di abbattimento ad umido (Scrubber) che:
 - La concentrazione massima di DMF nel serbatoio di raccolta dello scrubber sia misurata in continuo e i risultati di tale monitoraggio siano resi opportunamente visibili alle Autorità di Controllo;
 - la concentrazione massima ammissibile di DMF non sia superiore al 35%;
 - sia installato un segnalatore acustico-visivo che indichi anomalie di livello e di concentrazione;
 - sia monitorato lo stato dell'apertura della valvola manuale di by-pass (by-pass manutenzione) collocata sulla linea di adduzione dei forni di spalmatura;
 - sia garantita una pulizia settimanale della lente del rifrattometro.
 5. Il camino 1 sia dotato di un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (SMCE) conforme alle disposizioni dell'Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii., che dovrà rilevare la concentrazione di COV (espressa come mgC/Nm³), la portata volumica dei fumi e la temperatura, al fine di controllare l'efficienza di adsorbimento del rotoconcentratore, nonché i valori delle grandezze più significative dell'impianto utili a caratterizzarne il funzionamento.
 6. Nel Manuale di gestione del sistema di monitoraggio in continuo (SMCE), installato sul camino 1, devono essere:
 - Definiti i valori di temperatura, raggiunti i quali, viene imposto il fermo impianto (trasmettitori TE/TT 501, TAHH-600, TAHH-602, HE-601). Si rammenta la necessità di trattare emissioni gassose con temperatura in ingresso all'unità impiantistica inferiore a 38°C, tale temperatura dovrà essere misurata.
 - Definito il valore di pressione differenziale misurata dai PDT-502, PDT-504 e PDT-505.
 7. Il minimo tecnico dell'impianto di spalmatura è raggiunto all'atto dell'attivazione, in marcia in condizioni produttive, della linea e coi presidi depurativi funzionanti alle specifiche condizioni di esercizio come sopra dettagliate.
 8. Qualunque modifica o aggiornamento del Manuale, dovrà essere preventivamente comunicata all'A.R.P.A. Dipartimento Piemonte Nord Est Servizio Territoriale di Biella ed alla Provincia di Biella per essere approvata.
 9. Lo SMCE deve essere sottoposto con regolarità a manutenzione, verifiche, test di funzionalità, calibrazione e taratura secondo quanto indicato nel D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. – Allegato VI. Le procedure seguite dall'Azienda e richiamate nel Manuale di Gestione dello SMCE approvato devono essere tenute a disposizione delle Autorità Competenti e devono comprendere almeno:
 - verifiche periodiche ed automatiche di autodiagnosi del sistema;
 - verifiche periodiche di calibrazione (zero e span con gas certificati) degli analizzatori;
 - calcolo annuale dell'Indice di Accuratezza Relativo (IAR) previsto dal D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii..
 10. Il Sistema di misura in continuo di ciascun inquinante deve assicurare un indice di disponibilità mensile delle medie orarie, come definito al punto 5.5 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., non inferiore all'80% e nel caso in cui tale valore non sia raggiunto, il gestore è tenuto a predisporre azioni correttive per migliorare il funzionamento del sistema di misura, dandone comunicazione alle Autorità Competenti.
 11. Le misure analitiche e di processo monitorate in continuo e opportunamente validate secondo i criteri stabiliti nel Manuale di Gestione dello SMCE, dovranno essere aggiornate in tempo reale ed accessibili da remoto da A.R.P.A. Dipartimento Piemonte Nord Est – Servizio di Tutela di Biella, con modalità definite dal Manuale di gestione dello SMCE.
 12. Per quanto attiene le misure dei COV condotte con il sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni installato sul camino 1, le stesse si considerano rispettose del limite vigente se la media giornaliera non supera il valore limite di emissione e se nessuna delle medie orarie supera i valori limite di emissione di un fattore superiore a 1,25. Qualunque superamento del limite di COV riscontrato dallo SME, dovrà essere comunicato e debitamente argomentato agli Enti entro le 24 ore successive all'evento secondo quanto indicato nel D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. – Allegato VI.
 13. Negli effluenti gassosi emessi dal camino 1 non dovranno essere presenti composti del cloro.

14. Le operazioni di pulizia degli impianti di spalmatura ed ogni altra manutenzione che contempli l'utilizzo di solventi dovranno essere effettuate con le aspirazioni e i sistemi di abbattimento in funzione.
15. Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria dovranno essere registrate su supporto cartaceo dotato di pagine con numerazione progressiva oppure in formato digitale ove riportare:
 - la data di effettuazione dell'intervento;
 - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
 - la descrizione sintetica dell'intervento;
 - l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tali registrazioni devono essere tenute a disposizione delle autorità preposte al controllo.

16. In caso di anomalie e/o guasti agli impianti, tali da non permettere il rispetto di valori limite di emissione assegnati, l'Azienda dovrà informare, entro otto ore, la Provincia ed il Dipartimento dell'A.R.P.A. territorialmente competenti. Resta fermo l'obbligo dell'Azienda di procedere al ripristino funzionale degli impianti nel più breve tempo possibile (art. 271 comma 14 del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii.).
17. Al fine di rendere univocamente identificabili i punti di emissione in atmosfera rispetto al Quadro Riassuntivo delle Emissioni contenuto nell'autorizzazione, si ritiene opportuno che l'Azienda provveda ad apporre idonee segnalazioni della numerazione di tutti i condotti in prossimità, sia delle aspirazioni delle fasi di lavorazione, che dello sbocco dei punti di emissione;
18. I limiti di emissione fissati nel presente atto rappresentano il massimo quantitativo in massa di inquinante che possono essere contenuti nel flusso gassoso strettamente necessario all'evacuazione di tutti gli effluenti prodotti, in condizioni di sicurezza, senza ricorso a diluizioni non necessarie.
19. Vengono assegnati limiti di emissione in concentrazione ed in flusso di massa; il superamento dell'uno o dell'altro verrà considerato come inottemperanza alle prescrizioni autorizzative come previsto dall'art. 279 del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii..
20. Lo stabilimento dovrà essere esercito secondo quanto indicato negli elaborati progettuali presentati nell'ambito del procedimento autorizzatorio; ogni variazione dovrà essere preventivamente comunicata e autorizzata come previsto dalla normativa di riferimento.
21. L'Azienda dovrà provvedere affinché sui camini per i quali è stato assegnato un limite emissivo:
 - sia verificata l'adeguatezza del piano e delle porte di misura a quanto disposto dalla UNI EN 15259 s.m.i.. Tale indicazione è da estendersi anche al piano di misura sul quale verrà installato il Sistema di Misura in Continuo delle Emissioni del camino 1.
 - vengano realizzati i presidi di sicurezza per gli operatori addetti ai prelievi conformemente a quanto disposto dalle normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - sia disponibile ai punti di prelievo o nelle immediate vicinanze la fornitura di energia elettrica di rete.

Qualora l'Azienda non potesse garantire dei presidi fissi per gli operatori addetti ai prelievi dovrà garantire l'accesso in sicurezza ai punti di prelievo per l'esecuzione delle verifiche analitiche, entro un massimo di due ore dalla richiesta, per mezzo di un presidio mobile adeguatamente attrezzato.

22. L'esercizio e la manutenzione degli impianti produttivi e/o di abbattimento devono essere tali da garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati e il massimo contenimento delle emissioni diffuse e degli odori.
23. La Società dovrà dare comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento dell'A.R.P.A. competenti per territorio, del periodo in cui intende effettuare i monitoraggi prescritti.
24. Nei casi in cui i prelievi per i quali è già stata effettuata la comunicazione di cui al punto precedente debbano essere rimandati a causa di problemi oggettivi e documentabili (ad esempio: condizioni meteo avverse, problemi/rotture della strumentazione/attrezzatura necessaria all'esecuzione dei prelievi, ecc.), potranno essere fissate nuove date per l'esecuzione degli stessi, anche con anticipo ridotto rispetto a quanto disposto al punto precedente, a patto che vengano concordate, tramite comunicazioni trasmesse per posta elettronica certificata, con il competente Dipartimento dell'A.R.P.A..

25. I metodi di campionamento e di analisi delle emissioni, da utilizzare nel monitoraggio di competenza del gestore, sono individuati ai sensi dell'art. 271 comma 17 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 183/2017, sulla base delle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti. Qualora il laboratorio intenda utilizzare un metodo diverso da quelli indicati, dovrà dimostrarne l'equivalenza avvalendosi della norma specifica UNI EN 14793:2017 dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento. Qualora invece non esista metodica analitica per l'inquinante da ricercare, dovrà essere dettagliatamente descritta la metodica utilizzata nel rapporto di prova redatto dal laboratorio incaricato. Al fine dell'individuazione delle metodiche si rimanda all'elenco delle norme tecniche CEN consultabili al sito internet: <https://www.arpa.piemonte.it/scheda-informativa/controlli-sulle-emissioni-atmosfera>
26. Gli esiti dei monitoraggi effettuati dal gestore dovranno essere trasmessi alla Provincia, al Comune e all'A.R.P.A. competenti, entro 60 giorni dalla data del rilevamento, utilizzando il format Report Autocontrolli Emissioni pubblicato sul sito internet: <https://www.arpa.piemonte.it/scheda-informativa/controlli-sulle-emissioni-atmosfera>. Eventuali ritardi dovranno preventivamente ed oggettivamente essere giustificati.

Fase emergenziale

27. L'assetto emissivo proposto dall'Azienda in caso di blocco/fermata del rotoconcentratore, illustrato nello specifico quadro delle emissioni riportato di seguito, deve essere considerata una gestione di anomalie ai sensi dell'art. 271 comma 14 del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. e pertanto il gestore dovrà rispettare quanto previsto da tale articolo oltre a quanto previsto dall'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii., in merito, ad esempio, alle tempistiche di comunicazione, alla codifica della gestione impiantistica in fase emergenziale nel proprio SMCE e dovrà inoltre assicurarsi che la durata di tali fasi sia la minore possibile. Le comunicazioni che perverranno saranno valutate anche al fine di prescrivere modalità e tempistiche per le misure discontinue ai camini che il gestore dovrà adottare al fine di monitorare il rispetto dei limiti emissivi. La gestione impiantistica sopra esplicitate potranno essere adottate dal gestore solo ed esclusivamente al verificarsi del fermo del rotoconcentratore dovuto ad anomalie o a fermi per manutenzioni straordinarie ma non a condizioni produttive dovute a ridotti carichi di lavoro.

Prescrizioni riferita alla gestione dei solventi in riferimento all'art. 275 del D.Lgs. 152/06:

28. Tutti i contenitori dovranno essere mantenuti chiusi, ad eccezione del tempo strettamente necessario per il loro utilizzo, con adeguati coperchi a tenuta, eventualmente dotati di chiusura a cravatta, in modo da precludere la possibilità di diffusione di solventi all'interno degli ambienti lavorativi oltre che a ridurre il rischio di sversamenti accidentali.
29. Le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e dovranno essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni. Ogni anno, a decorrere dalla data del rilascio dell'autorizzazione, il Gestore dovrà redigere una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. Tale documento dovrà essere trasmesso alla Provincia ed al Dipartimento dell'A.R.P.A. territorialmente competenti.
30. Dovrà essere effettuata una registrazione degli eventi accidentali all'interno dell'ambiente di lavoro quali sversamenti, perdite, o situazioni di potenziale rischio per la diffusione dei solventi all'esterno dell'Azienda, tali registrazioni, anche in formato digitale, dovranno essere tenute a disposizione degli Enti preposti al controllo.
31. Il Gestore entro il 31 maggio di ogni anno fornisce all'autorità competente i dati di cui al punto 4.1 della parte I dell'Allegato III alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e tutti gli altri dati che consentano di verificare la conformità dell'impianto o delle attività alle prescrizioni imposte

dall'art. 275 del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. utilizzando il modello denominato "Verifica di conformità per i gestori che sono tenuti a rispettare le prescrizioni della parte III o IV dell'Allegato III – (condizione B)" reperibili nel portale web dell'Amministrazione Provincia di Biella (attualmente al seguente indirizzo: <https://www.provincia.biella.it/it/sezione/canali-tematici/page/piano-di-gestione-solventi>).

32. Dovrà essere elaborato dall'Azienda, con periodicità annuale, un Piano di Gestione dei Solventi secondo le indicazioni contenute nella parte V dell'Allegato III alla Parte V del D.Lgs. 152/06, al fine di dimostrare il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 275 del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii..
33. Nel Piano di Gestione dei Solventi devono essere effettuate le verifiche del valore delle emissioni diffuse mediante la formula di calcolo $F = I1-O1-O5-O6-O7-O8$ indicata nella parte V punto 3 lettera a) dell'Allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii.. Il gestore deve inviare, in allegato al Piano di Gestione dei Solventi, i rapporti di prova utilizzati per quantificare i vari outputs.
34. Il Piano di Gestione dei Solventi, che dovrà essere inviato entro il 31 maggio di ogni anno solare alla Provincia, al Dipartimento dell'A.R.P.A. ed al Comune competenti per territorio, dovrà riportare i quantitativi di solvente effettivamente utilizzati negli impianti relativamente al periodo considerato e in esso dovranno pertanto essere indicate eventuali fluttuazioni di produttività e conseguentemente di emissioni (negli scarichi gassosi e diffuse).

Calcolo del consumo massimo teorico di solvente e dell'emissione totale annua dello stabilimento.

Per la determinazione dell'emissione annua negli effluenti gassosi convogliati vengono utilizzati quali parametri di calcolo le portate e le concentrazioni autorizzate e viene considerato un tempo di funzionamento massimo, come indicato dall'Azienda nella documentazione presentata.

Il consumo massimo teorico di solvente dello stabilimento è pari a 166.486 chilogrammi annui.

Per la determinazione dell'emissione annua negli effluenti gassosi convogliati vengono utilizzati quali parametri di calcolo le portate e le concentrazioni autorizzate e viene considerato un tempo di funzionamento massimo, come indicato dal Proponente, pari a 16 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana per 48 settimane all'anno (240 giorni/anno) per un complessivo di 3.840 ore lavorative all'anno per i punti di emissione 1, 2 e 11.

Emissione convogliata massima dello stabilimento riferita alla sua capacità nominale massima, per quello che concerne gli impianti rientranti nel campo di applicazione del dell'art. 275 e dell'allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06, risulta la seguente:

Punto di Emissione	mg C/Nm ³ COV autorizzati	Nm ³ /h autorizzati	g C/h emessi	Kg C/anno emessi
1	20	55.000	1100	4.224
2	20	45.000	900	3.456
11	10	6.000	60	230,4
			Totale =	7.740,4

Il limite massimo di emissione totale, calcolato utilizzando i dati di capacità potenziale massima, risulta pari a 120 g/m² (I valori di emissione sono espressi in grammi di solvente emesso per m² di cuoio rivestito durante la produzione).

La capacità massima di produzione dello stabilimento di via Padre Greggio 12 è pari a 1.534.464 m² annui.

Si precisa pertanto che:

- a) Non potrà essere rilasciato in atmosfera, tramite captazione convogliata un quantitativo complessivo di carbonio superiore a:
- **7.740,4 kg di C/anno**, individuato sulla base della capacità nominale dell'impianto come indicata dal gestore.
- b) Le modifiche sostanziali saranno computate sempre in relazione alla suddetta capacità nominale.
- c) Non potrà comunque essere superato il limite massimo di emissione di 120 grammi di solvente emesso per m² di cuoio rivestito durante la produzione.

SCHEMA DEI PUNTI DI EMISSIONE

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro al punto di emissione [m]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
1	Lame spalmatura, cucina colori, 4° forni spalmatura	Max 55.000	16	Continua	30	C.O.V. (inclusa la DMF)	20 ⁶	1,1	15	1,3	Roto-concentratore
						DMF	2	0,11			
						ISOCIANATI	0,1	0,0055			
2	Forni Spalmatura + rigenerazione rotoconcentratore + forni finizione	max. 60.000 medio 55.000	16	Continua	65	C.O.V. (inclusa la DMF)	20 ¹	max. 1,2 medio 1,1	20	1,2	Torre di lavaggio a piatti + Postcombustore termico rigenerativo (RTO)
						DMF	2	0,12			
						ISOCIANATI	0,1	0,006			
						CO	50	3			
						NO _x	50	3			
3	Forno asciugatura finizione Reverse	CONVOGLIATO AL POST-COMBUSTORE RTO									
4A	Generatore di calore a metano ³ [Pot. 3,25 MW]	6.000 ⁵	16	Continua	200	Polveri totali	5 ²	-	9	0,6	-
						Ossidi di azoto (NO _x)	150	-			
						Monossido di carbonio (CO)	100	-			
4B	Generatore di calore a metano ³ [Pot. 3,25 MW]	6.000 ⁵	16	Continua	200	Polveri totali	5 ²	-	9	0,6	-
						Ossidi di azoto (NO _x)	150	-			
						Monossido di carbonio (CO)	100	-			

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro al punto di emissione [m]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
11	Aspirazione cucina colori finizione e cilindri rotocalchi	6.000	16	Discontinua	Ambiente	C.O.V. (inclusa la DMF)	10	0,06	11,5	0,60	-
						DMF	2	0,012			
						ISOCIANATI	0,1	0,0006			
12	Forno asciugatura finizione Diretta	CONVOGLIATO AL POST-COMBUSTORE RTO									
14a	Forni asciugatura tirelle laboratorio	Esaustione naturale	16	discontinua	100-150	Emissioni trascurabili	3	0,20	-	-	-
14b	Forni asciugatura tirelle laboratorio	Esaustione naturale	16	discontinua	100-150	Emissioni trascurabili	3	0,07	-	-	-
16	Serbatoio DMF	Esaustione naturale	24	discontinua	Ambiente	Emissioni trascurabili	-	-	-	-	guardia idraulica
17	Serbatoio olio diatermico ⁴	Esaustione naturale	24	discontinua	Ambiente	Emissioni trascurabili	-	-	-	-	-
18	Serbatoio eluati	Esaustione naturale	24	discontinua	Ambiente	Emissioni trascurabili	-	-	-	-	-
19	Serbatoio Acqua/DMF	Esaustione naturale	24	discontinua	Ambiente	Emissioni trascurabili	-	-	-	-	guardia idraulica

- 1) Limite emissivo da intendersi comprensivo del tenore di metano incombusto derivante dall'impianto di post-combustione.
- 2) L'Azienda è dispensata dal rilevamento del parametro polveri totali per gli effluenti derivanti dai generatori di calore.
- 3) I limiti si riferiscono ad un valore di ossigeno di riferimento del 3%.
- 4) Il serbatoio di stoccaggio dell'olio diatermico viene impiegato esclusivamente in condizioni di emergenza per il rapido svuotamento del circuito dell'olio stesso.
- 5) Portata massima stechiometrica calcolata al 6% di ossigeno nelle emissioni.
- 6) Per il monitoraggio in continuo: media giornaliera pari a 20 mg/mc e media oraria pari a 20*1,25 mg/mc (vedi prescriz. n. 12)

QUADRO RIASSUTIVO – ESERCIZIO TEMPORANEO DI EMERGENZA
In caso di blocco/fermata del rotoconcentratore

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro al punto di emissione [m]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
1	IMPIANTO INATTIVO	-	-	-	-	-	-	-	15	1,30	Roto-concentratore
2	Spalmatura (una linea) e cucina colori	max. 60.000	16	Continua	65	C.O.V. (inclusa la DMF)	20 ¹	max. 1,2	20	1,2	Torre di lavaggio a piatti + Postcombustore termico rigenerativo (RTO)
						DMF	2	0,12			
						ISOCIANATI	0,1	0,006			
						CO	50	3			
						NO _x	50	3			
3	Forno asciugatura finizione Reverse	8.000	16	Discontinua	Ambiente	C.O.V. (inclusa la DMF)	10	0,08	11,5	0,5	-
						DMF	2	0,016			
4A	Generatore di calore a metano ³ [Pot. 3,25 MW]	6.000 ⁵	16	Continua	200	Polveri totali	5 ²	-	9	0,6	-
						Ossidi di azoto (NO _x)	150	-			
						Monossido di carbonio (CO)	100	-			
4B	Generatore di calore a metano ³ [Pot. 3,25 MW]	6.000 ⁵	16	Continua	200	Polveri totali	5 ²	-	9	0,6	-
						Ossidi di azoto (NO _x)	150	-			
						Monossido di carbonio (CO)	100	-			

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro al punto di emissione [m]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
11	Aspirazione cucina colori finizione e cilindri rotocalchi	6.000	16	Discontinua	Ambiente	C.O.V. (inclusa la DMF)	10	0,06	11,5	0,60	-
						DMF	2	0,012			
						ISOCIANATI	0,1	0,0006			
12	Aspirazione cucina colori finizione e cilindri rotocalchi	6.000	16	Discontinua	Ambiente	C.O.V. (inclusa la DMF)	10	0,06	11,5	0,60	-
						DMF	2	0,012			
						ISOCIANATI	0,1	0,0006			
14a	Forni asciugatura tirelle laboratorio	Esaustione naturale	16	discontinua	100-150	Emissioni trascurabili		3	0,20	-	
14b	Forni asciugatura tirelle laboratorio	Esaustione naturale	16	discontinua	100-150	Emissioni trascurabili		3	0,07	-	
16	Serbatoio DMF	Esaustione naturale	24	discontinua	Ambiente	Emissioni trascurabili		-	-	guardia idraulica	
17	Serbatoio olio diatermico ⁴	Esaustione naturale	24	discontinua	Ambiente	Emissioni trascurabili		-	-	-	
18	Serbatoio eluati	Esaustione naturale	24	discontinua	Ambiente	Emissioni trascurabili		-	-	-	
19	Serbatoio Acqua/DMF	Esaustione naturale	24	discontinua	Ambiente	Emissioni trascurabili		-	-	guardia idraulica	

- 1) Limite emissivo da intendersi comprensivo del tenore di metano incombusto derivante dall'impianto di post-combustione.
- 2) L'Azienda è dispensata dal rilevamento del parametro polveri totali per gli effluenti derivanti dai generatori di calore.
- 3) I limiti si riferiscono ad un valore di Ossigeno di riferimento del 3%.
- 4) Il serbatoio di stoccaggio dell'olio diatermico viene impiegato esclusivamente in condizioni di emergenza per il rapido svuotamento del circuito dell'olio stesso.
- 5) Portata massima stechiometrica calcolata al 6% di ossigeno nelle emissioni.

Il Dirigente/Responsabile
Graziano Stevanin

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa